



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39 del 18.02.2014

COPIA

Oggetto: Costituzione Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) ai sensi dell'articolo 55 bis del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall'articolo 69 del D.Lgs n. 150/2009.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di febbraio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO	SINDACO	P
CARDIA SERGIO	ASSESSORE	A
PITZANTI ANDREA	ASSESSORE	P
CRISPONI ANNETTA	ASSESSORE	P
BULLITA ROBERTO	ASSESSORE	P
MANUNZA STEFANIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 ha modificato il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, introducendo un nuovo quadro normativo di riferimento per le pubbliche amministrazioni in materia di procedimento disciplinare;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 55 bis del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall'articolo 69 del D.Lgs n. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.lgs n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

Atteso che il comma 4 del suddetto articolo 55 bis stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) al quale attribuire le competenze previste dalle norme di legge in materia di responsabilità disciplinare e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che definiscono, nei limiti indicati dalla legge, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni;

Dato atto che il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con propria deliberazione n. 69 del 12/04/2011 all'articolo 52 stabilisce in merito alla composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari statuendo quanto segue:

“1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è composto:

- 1. dal Segretario generale, che lo dirige;*
- 2. dal Responsabile del Settore competente in materia di personale, anche con funzioni vicarie del Segretario generale;*
- 3. dal Responsabile di settore al quale è assegnato il dipendente sottoposto a procedimento.*

2. In caso di assenza, impedimento, incompatibilità o conflitto di interessi dei singoli componenti dell'Ufficio, gli stessi sono sostituiti, limitatamente alla trattazione del caso specifico, da altri responsabili e/o dipendenti di cat. D nominati con provvedimento del Segretario generale.

3. La segreteria dell'Ufficio è tenuta dal Settore competente in materia di personale.

4. Le riunioni sono valide solo alla presenza di tre componenti.”

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato articolo 69 del D.Lgs 150/2009;

Vista la deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 in merito all'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, e in particolare per gli aspetti afferenti ai codici di comportamento e ai procedimenti disciplinari;

Considerato che sia D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” che la conseguente deliberazione della C.I.V.I.T. “Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni” richiamando l'obbligatorietà degli Uffici Disciplinari, ai quali vengono assegnate, oltre all'attività disciplinare specifica, competenze in materia di etica pubblica per rilanciare il ruolo positivo del dipendente pubblico, facendo emergere e incoraggiando comportamenti adeguati e buone prassi per rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ente;

Preso atto:

- del contenuto della circolare n. 1 del 25/01/2013 con la quale il dipartimento della funzione pubblica evidenzia: “...Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interessi e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure, in quanto il responsabile ex legge n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un “persecutore” ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione filtro per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti”;
- che l'ANAC ha confermato l'orientamento della funzione pubblica esprimendo l'avviso che il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi;

Preso atto che con decreto sindacale n. 1 del 14/01/2014 il Segretario Generale è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione;

Ritenuto, quindi, viste le nuove e più complesse finalità dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, sottolineando l'aspetto preventivo e di tutela del ruolo positivo del dipendente comunale, confermando la forma collegiale, costituire l'Ufficio per i procedimenti disciplinare come di seguito indicato:

- Presidente – Responsabile della direzione del personale;
- 1°Membro – altro Responsabile nominato dal Sindaco ;
- 2°Membro - Responsabile della direzione del contenzioso;
- Membro supplente – altro responsabile nominato dal Sindaco.

In caso di assenza del Presidente o nel caso di incompatibilità o impedimento di quest'ultimo nella composizione sopra indicata si procederà alla sostituzione come segue: Il Presidente è sostituito dal 1°Membro che assume il ruolo di Presidente e il 1°membro è sostituito dal Membro supplente. Il Membro supplente subentrerà anche in caso di incompatibilità o impedimento degli altri membri.

Le funzioni di Segretario dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari sono svolte dal Dipendente di Cat. D dell'Ufficio del Personale. In caso di impedimento del Segretario le sue funzioni saranno svolte da altro dipendente dello stesso ufficio.

Ritenuto, altresì, di stabilire che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, come sopra

costituito:

a) è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale. Con decorrenza dall'adozione del presente atto, tutti i procedimenti disciplinari di competenza, inclusi quelli ad oggi in corso, ovvero avviati ma non ancora conclusi, sono riassunti ai soggetti come sopra individuati;

b) è di supporto a tutti i Responsabili di Settore dell'Ente, come elemento di tutela e di equità per ciascun dipendente, al fine di garantire uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari di loro competenza, che comportano l'applicazione di sanzioni non superiori al rimprovero verbale a carico dei dipendenti della loro direzione;

c) assicura collaborazione e supporto per la predisposizione o modifica del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, assicurando nella definizione dello stesso procedure aperte alla partecipazione, approccio concreto e comprensibile, facendo emergere anche buone prassi e comportamenti adeguati, nell'ottica della prevenzione della corruzione attraverso idoneo collegamento con il Piano triennale e del ruolo positivo del dipendente pubblico;

Acquisito ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di che trattasi.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali per il personale non dirigente;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Con votazione unanime

DELIBERA

Di costituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell'articolo 55 bis – comma 4 – del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dall'articolo 69 del D.Lgs n. 150/2009, per le motivazioni esposte in premessa, tenuto conto delle nuove e più complesse finalità, sottolineandone l'aspetto preventivo e di tutela del ruolo positivo del dipendente pubblico, in forma collegiale come di seguito indicato:

- Presidente – Responsabile della direzione del personale;
- 1°Membro – altro Responsabile nominato dal Sindaco ;
- 2°Membro - Responsabile della direzione del contenzioso;
- Membro supplente – altro responsabile nominato dal Sindaco.

In caso di assenza del Presidente o nel caso di incompatibilità o impedimento di quest'ultimo nella composizione sopra indicata si procederà alla sostituzione come segue: Il Presidente è sostituito dal 1°Membro che assume il ruolo di Presidente e il 1°membro è sostituito dal Membro supplente. Il Membro supplente subentrerà anche in caso di incompatibilità o impedimento degli altri membri.

Le funzioni di Segretario dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari sono svolte dal Dipendente di Cat. D dell'Ufficio del Personale. In caso di impedimento del Segretario le sue funzioni saranno svolte da altro dipendente dello stesso ufficio.

Di stabilire che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, come sopra costituito:

a) è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale. Con decorrenza dall'adozione del presente atto, tutti i procedimenti disciplinari di competenza, inclusi quelli ad oggi in corso, ovvero avviati ma non ancora conclusi, sono riassunti ai soggetti come sopra individuati;

b) è di supporto a tutti i Responsabili di Settore dell'Ente, come elemento di tutela e di equità per ciascun dipendente, al fine di garantire uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari di loro competenza, che comportano l'applicazione di sanzioni non superiori al rimprovero verbale a carico dei dipendenti della loro direzione;

c) assicura collaborazione e supporto per la predisposizione o modifica del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, assicurando nella definizione dello stesso procedure aperte alla partecipazione, approccio concreto e comprensibile, facendo emergere anche buone prassi e comportamenti adeguati, nell'ottica della prevenzione della corruzione attraverso idoneo collegamento con il Piano triennale e del ruolo positivo del dipendente pubblico;

Di stabilire che le presenti disposizioni sostituiscono ogni altra disposizione in merito e in particolare l'articolo 52 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi viene abrogato;

Di precisare che la presente deliberazione è da ritenersi quale stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con propria deliberazione n. 69 del 12/04/2011;

Di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale e nella propria rete intranet;

Di dare apposita informativa alle organizzazioni sindacali di categoria.

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 17/02/2014

IL RESPONSABILE
F.TO SANDRA LICHERI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO ALDO PILI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/02/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **20/02/2014** al **07/03/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 20/02/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 07/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 20.02.2014